



COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI
(Provincia di Lucca)

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997 per l'istituzione, nel Comune di Coreglia Antelminelli dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 23/2011.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2

Istituzione, presupposto e decorrenza dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 esclusivamente per il finanziamento, totale o parziale, degli interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché degli interventi di manutenzione e recupero, di fruizione e valorizzazione dei beni culturali, paesaggistici e ambientali, ed anche dei relativi servizi pubblici locali, ricadenti nel territorio del Comune di Coreglia Antelminelli.
2. L'applicazione dell'imposta e di tutti gli obblighi e gli adempimenti connessi sono sospesi fino al 31/12/2023.
3. Il presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Coreglia Antelminelli, come individuate nell'allegato "A", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento.
4. E' altresì presupposto dell'imposta la locazione breve di immobili ubicati nel territorio comunale. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.L. n. 50/2017, per locazione breve si intende la locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusa quella che prevede la prestazione di servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, effettuata da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che svolgono attività di intermediazione immobiliare ovvero tramite soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.
5. L'applicazione dell'imposta decorre dal 1° aprile al 31 ottobre di ogni anno, fatto salvo quanto stabilito nelle Disposizioni transitorie e finali del presente regolamento.
6. La Giunta comunale presenta annualmente al Consiglio una relazione sulla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo.
7. Rientrano nel presupposto d'Imposta anche i pernottamenti in immobili ammobiliati che vengono locati, in tutto od in parte, per uso turistico, da gestori professionali e non. Tra gli immobili di cui al periodo precedente rientrano anche quelli che vengono locati anche solo per alcuni periodi dell'anno.

Articolo 3

Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari

1. I soggetti passivi dell'imposta sono individuati in coloro che pernottano nelle strutture ricettive e non risultano residenti nel Comune di Coreglia Antelminelli.
2. Il soggetto responsabile del materiale incasso dai soggetti passivi dell'imposta, dell'effettuazione dei relativi riversamenti alle casse dell'Ente della stessa e della presentazione delle dichiarazioni è il gestore della struttura ricettiva presso la quale il soggetto passivo pernotta.
3. Il gestore è il soggetto che, a qualsiasi titolo, gestisce le strutture ricettive di cui all'art. 2.
4. L'imposta può essere assolta anche dai soggetti che gestiscono piattaforme on line cui è demandato il servizio di prenotazione e pagamento del soggiorno nelle strutture ricettive così come individuate all'art. 2 del presente regolamento.

Articolo 4

Misura dell'imposta e limiti dell'applicazione

1. La misura dell'imposta è stabilita annualmente con provvedimento della Giunta Comunale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione.
2. L'imposta è determinata per persona e per pernottamento; essa è differenziata secondo criteri di gradualità in relazione alle tipologie e alla classificazione delle strutture ricettive definite dalla normativa regionale.

3. L'imposta non si applica oltre il 5° giorno di soggiorno consecutivo nella medesima struttura ricettiva.

Articolo 5

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Coreglia Antelminelli;
 - b) i minori fino al compimento dei 10 anni di età;
 - c) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, ed i loro accompagnatori, in ragione di un accompagnatore per ogni portatore di handicap;
 - d) i soggetti che assistono degenti ricoverati presso strutture socio-sanitarie del Comune di Coreglia Antelminelli e dei Comuni limitrofi;
 - e) gli autisti di pullman e gli accompagnatori che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati di turisti, l'esenzione si applica per ogni autista e per un accompagnatore ogni venti turisti;
 - f) il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;
 - g) gli ospiti istituzionali (gemellaggi, ecc.) del Comune di Coreglia Antelminelli;
 - h) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
 - i) il personale appartenente alla Polizia di Stato e alle altre forze armate, che si trova a svolgere attività di ordine e sicurezza;
 - l) i lavoratori dipendenti e gli studenti che si trovano a soggiornare in ragione del lavoro o della scuola frequentata;
 - m) per il solo anno 2019, coloro che pernottino in strutture del territorio in seguito a prenotazioni, riscontrabili con data certa, già concluse positivamente alla data del 1 aprile 2019, a condizione che le strutture comunichino entro il 30/06/2019 all'ufficio tributi del Comune l'elenco delle prenotazioni già confermate a tale data, con indicazione dei nominativi dei clienti ed il periodo esatto di pernottamento, allegando documento con data certa comprovante la prenotazione stessa (fax, e-mail, timbro postale).
2. L'applicazione delle esenzioni di cui al comma 1, lettera a) e b) è subordinata alla verifica, da parte del gestore della struttura ricettiva, del documento di identità esibito dal soggetto passivo.
3. L'applicazione delle esenzioni di cui al comma 1, lettere da c) a l), è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di una dichiarazione, resa in base alle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR. N. 445/2000 e s.m.i.

Articolo 6

Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse. Nel caso di Gruppi organizzati composti da oltre 20 turisti, il gestore della struttura può rilasciare una ricevuta unica.
2. Il gestore della struttura ricettiva presenta la dichiarazione ed effettua il versamento, al Comune, dell'imposta di soggiorno dovuta con le seguenti modalità:
 - entro il giorno 15 del mese di luglio, per i pernottamenti avvenuti nei mesi di aprile, maggio e giugno;
 - entro il giorno 15 del mese di ottobre per i pernottamenti avvenuti nei mesi di luglio, agosto e settembre;
 - entro il giorno 15 del mese di novembre, per i pernottamenti avvenuti nel mese di ottobre;
3. Se il quindicesimo giorno del mese coincidesse con il sabato o con giorno festivo, il versamento dovrà essere effettuato il primo giorno lavorativo successivo.
4. Il gestore della struttura ricettiva effettua i versamenti con le seguenti modalità:
 - a) mediante bollettino postale o bonifico bancario sul conto corrente intestato al Comune;
 - b) mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria del Comune di Coreglia Antelminelli;
 - c) altra modalità stabilita dal Comune;

Articolo 7

Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti circa l'applicazione e l'entità dell'imposta di soggiorno, mediante specifici avvisi.
2. Essi hanno l'obbligo di dichiarare trimestralmente all'Ente, alle scadenze di cui all'art. 6, comma 2, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del trimestre ed il relativo periodo di permanenza (distinguendo tra quelli soggetti al pagamento dell'imposta e quelli soggetti ad esenzione), l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.
3. La dichiarazione ed il versamento sono effettuati sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo, di norma, per via telematica.
4. La dichiarazione dovrà essere prodotta, anche in assenza di pernottamenti, alle scadenze di cui al comma 2.
5. Entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello in cui l'Imposta è stata riscossa, ciascun gestore è tenuto a presentare al Servizio Finanziario dell'Ente il conto giudiziale dell'agente contabile ai sensi degli artt. 93 e 233, comma 1, del D. Lgs. n. 267/00.
6. I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di conservare per 5 anni la documentazione relativa ai pernottamenti, all'attestazione di pagamento dell'imposta da parte di coloro che soggiornano nelle strutture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli tributari da parte del Comune di Coreglia Antelminelli.

Articolo 8

Controllo e accertamento imposta

1. Il Comune di Coreglia Antelminelli, avvalendosi del proprio Ufficio Tributi, effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 7.
2. Gli avvisi di accertamento per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione e per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta sono motivati e notificati al gestore della struttura ricettiva o al soggetto passivo d'Imposta, a pena di decadenza, entro il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione od il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
3. Nel caso in cui il gestore della struttura non ottemperi alla presentazione della dichiarazione nei termini di cui all'art. 6, del presente Regolamento e nel caso in cui la documentazione presentata risulti inattendibile, l'Imposta dovuta sarà determinata induttivamente ai sensi dell'art. 2729, del Codice civile, assumendo quali parametri rilevanti il numero dei posti letto della struttura, la percentuale di saturazione mensile delle strutture ricettive presenti nel territorio comunale ed un pernottamento medio di soli adulti per 5 giorni. La percentuale di saturazione mensile è determinata annualmente con Delibera di Giunta Comunale.

Articolo 9

Sanzioni amministrative

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'articolo 16 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 7, comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 7, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7-bis del

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo nonché del recupero dell'imposta l'Amministrazione potrà:

- a) richiedere ad altri uffici pubblici dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive;
- b) invitare i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
- c) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico con invito a restituirli compilati e firmati

Articolo 10

Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11

Rimborsi

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposita richiesta all'Ufficio Tributi del Comune di Coreglia Antelminelli da parte del gestore della struttura, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine del versamento di imposta.

2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a euro quindici.

Articolo 12

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 13

Pubblicità

1. Il presente regolamento è pubblicato all'Albo Pretorio on line sul sito web del Comune di Coreglia Antelminelli.

2. Ai sensi dell'art. 52 comma 2 del D.Lgs. 446/1997, il presente regolamento è comunicato al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 30 giorni dall'esecutività della delibera di approvazione.

Art. 14

Funzionario Responsabile dell'imposta

1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

Art. 15

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a decorrere dal 01/04/2019. Solo per l'anno 2019 in termini finanziari l'imposta è dovuta dal 01/06/2019.

Allegato n. 1 – Articolazione delle misure dell'Imposta di soggiorno

Misure relative al soggiorno nelle strutture ricettive

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE	IMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO
Alberghi a 5 stelle	2,50
Alberghi a 4 stelle	2,50
Alberghi a 3 stelle	2,00
Alberghi a 2 stelle	1,50
Alberghi a 1 stella	1,50
Alberghi diffusi	1,50

STRUTTURE RICETTIVE EXTRAALBERGHIERE	IMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO
Residenze d'epoca	2,00
Residence	2,00
Affittacamere e Bed & Breakfast	1,50
Case e appartamenti per vacanze	1,50
Immobili utilizzati per le occasioni brevi di cui all'art. 4 del DL n. 50/2017	1,50
Case per ferie	1,00
Campeggi	1,00

ATTIVITA' AGRITURISTICHE	IMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO
Attività agrituristiche	2,00